



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 14

Invio ai Capigruppo Consiliari con elenco
N. in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Proposta di determinazione delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2023.

L’anno **duemilaventitre** il giorno **23** del mese di **Gennaio** alle ore **15** , nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

		Presente	Assente
1	Luigi Ferraris Sindaco	Si	
2	Giovanni Varalda Assessore	Si	
3	Roberto Ferrarotti Assessore	Si	
	TOTALI	03	00

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. SCAGLIA Stefano, con le funzioni previste dall’art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luigi FERRARIS, *SINDACO*, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e modificato da ultimo con legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012;

CONSIDERATO che:

- il tributo ha sostituito dall'anno 2012 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), disciplinata dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 504;
- il tributo era già disciplinato dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", che ne disponeva la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del c.d. "*federalismo fiscale*", fissata inizialmente al 1 gennaio 2014;
- la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- l'imposta municipale propria è stata confermata anche per l'esercizio finanziario 2016, quale componente della IUC, con le modifiche di disciplina apportate dalla stessa Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, la quale, fra l'altro, ne ha escluso definitivamente l'applicazione alle abitazioni principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'applicazione dell'IMU resta pertanto regolata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31/12/1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.), a cui lo stesso D.L. n. 201/2011 pone espresso rinvio;
- l'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011 è stato modificato numerose volte dalla sua introduzione;
- in particolare, la legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012 ha previsto che, a partire dall'anno 2013, sia dovuto allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre sia di spettanza dei Comuni l'intero rimanente gettito dell'imposta;
- la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha da ultimo previsto, all'art. 1, comma 10, lettera a) che *viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva;* lettera b) *viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:*
 - *il comodante deve risiedere nello stesso Comune;*
 - *il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;*
 - *il comodato deve essere registrato.*

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

l'art. 1, comma 17, della suddetta Legge introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC);

la Legge di Stabilità 2017 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

la competenza per l'adozione delle deliberazioni di cui al precedente punto è attribuita al Consiglio Comunale dall'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011, in continuità con la precedente normativa in materia di I.C.I. e con quanto disposto dall'art. 8, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 23/2011;

RITENUTO che:

- occorra procedere all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2022-2024, da sottoporre al parere dell'organo di revisione e quindi alla votazione del Consiglio Comunale, secondo le forme e i termini previsti dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità;
- in sede di schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale occorra quantificare adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa IMU, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui contratti con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- a tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata elaborate dagli uffici comunali sulla base dei dati disponibili in merito all'ammontare della base imponibile per ciascuna categoria di immobili assoggettati ad imposta, dell'obbligo di contribuire al fondo di solidarietà comunale, della necessità di rispettare i vincoli imposti dal pareggio di bilancio e degli obiettivi di spesa dell'amministrazione per gli anni 2023-2025;
- occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte in materia di aliquote e detrazioni IMU che verranno proposte al Consiglio Comunale per la formale adozione prima della votazione sul bilancio di previsione 2023-2025 e sulla base delle quali verrà indicata la previsione di entrata relativa alla risorsa IMU nello schema di bilancio di previsione che sarà adottato con successiva deliberazione di questa Giunta Comunale;

DATO ATTO che:

- nel determinare gli obiettivi di spesa è stato adottato il criterio di contenere al massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l'aumento della pressione fiscale gravante sui cittadini;
- al fine di garantire gli equilibri di bilancio nel rispetto delle condizioni date e sopra evidenziate, sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, occorre ricavare dalla risorsa IMU l'importo di € **367.000,00**;
- ai sensi degli articoli 13, commi 1 e 2, del D.L. n. 201/2011, 9, comma 8, del D.L. n. 23/2011, e 7, comma 1, lettera h), della Legge n. 504 del 30 dicembre 1992, non concorrono alla base imponibile, fra l'altro, le abitazioni principali e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché i terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni approvate con la deliberazione consiliare n. 28 del 08.09.2014 agli immobili il cui possesso costituisce oggi presupposto di imposta, sempre sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, si ricaverebbe con la normativa attualmente vigente un introito di € **367.000,00**;

RITENUTO altresì che:

- al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di entrata sopra indicato si debba quindi confermare la determinazione dell'aliquota già in vigore, per tutti gli immobili cui essa si applica e indifferentemente dalla loro classificazione catastale, e inclusi quindi anche gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, al **10 x 1000** del valore dell'immobile determinato ai sensi di legge, considerato che l'aliquota di legge è pari allo **7,6 x 1000** di tale valore e che lo spazio di manovra per i Comuni è fissato dalla legge nel limite di 3 punti;
- Per i fabbricati rurali strumentali, esentati dall'IMU a decorrere dall'anno 2014 e nuovamente soggetti all'imposta a decorrere dall'anno 2020, sono assoggettati all'aliquota di base pari allo **1 x 1000**.

PROPONE

Di dare atto che, nello schema di bilancio di previsione 2023 – 2025 che sarà approvato con successiva delibera di questa Giunta Comunale, le entrate derivanti dalla risorsa IMU sono state previste sulla base delle seguenti aliquote:

- aliquota base : **10 x 1000** ;
- aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 : **6 x 1000** ;
- fabbricati rurali strumentali : **1 x 1000**
- detrazioni come da importi di legge.

Di dare atto che questa Giunta comunale proporrà al Consiglio Comunale, quale delibera propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 di approvare le aliquote e le detrazioni IMU nelle misure indicate al punto precedente.

Di dare atto che la presente deliberazione, in quanto meramente propositiva di un atto di competenza consiliare, non è soggetta a pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ***www.finanze.it***.

Il Responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Dott. SCAGLIA Stefano

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Esaminata la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio competente;

Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE
Sig. Luigi FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si dà atto che del presente verbale viene trasmesso in elenco, oggi
giorno della sua pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari (Prot. n. _____), ai sensi
dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.

Visto: IL SINDACO
Sig. Luigi FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N. _____ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano BESSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si attesta che la suesata Deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla
Giunta e che, pertanto, la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134
del T.U. predetto, in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

